Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,92 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,93 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,94 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,77 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,78 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,79 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,80 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,81 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,82 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,83 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,84 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,85 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,86 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,87 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,88 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,89 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,90 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,91 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,92 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,93 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,94 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,95 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,96 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,97 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,98 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,99 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,01 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,02 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,03 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,04 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,05 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,06 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,07 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,08 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,09 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,10 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,11 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,12 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,13 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,14 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,15 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,16 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,17 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,18 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,19 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,95 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,20 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,70 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,71 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,72 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,73 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,74 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,96 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,97 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,98 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 1,99 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,75 e la larghezza di almeno 2,00 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,50 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,51 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,52 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,53 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,54 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,55 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,56 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,57 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,58 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,59 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,60 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,61 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,62 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,63 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,64 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,65 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,66 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,67 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,68 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,69 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,70 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,71 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,72 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,73 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,74 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,75 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,76 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,77 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,78 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,79 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,80 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,81 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,82 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,83 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,84 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,85 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,86 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,87 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,88 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,89 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,90 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,91 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,92 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,93 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,94 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,95 metri.

Emendamento

Articolo 10

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Sostituirlo con il seguente

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 0,96 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 0,76 e la larghezza di almeno 1,96 metri.